



## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

- ALLA SIG.RA SINDACO

- AI SIGG.RI ASSESSORI

- AL SIG. PRESIDENTE DEL C.C.

- AI SIGG.RI CONSIGLIERI

- AI SIGG.RI RESP.LI DI SETTORE

- A TUTTI I DIPENDENTI COM.LI

(per il tramite dei rispettivi Responsabili di Settore e di Servizio)

ALL'UFFICIO DEL PERSONALE

SEDE

**OGGETTO: DECRETO n. 127 del 21.09.2021 "DECRETO GREEN PASS" - CIRCOLARE - MODALITA' e DETERMINAZIONI OPERATIVE.**

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening."*

Con l'entrata in vigore del suddetto D.L. 127/2021, dal 15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021 (al momento il termine di cessazione dello stato di emergenza), al personale delle amministrazioni pubbliche, per l'accesso nei luoghi in cui svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del DL 52/2021:

- certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 da almeno 14 gg. dalla 1<sup>a</sup> dose;
- guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 nei 6 mesi precedenti;
- ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 della durata, rispettivamente di 72 e 48 ore).

**La disposizione di cui sopra si applica altresì:**

**- a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Amministrazione comunale, anche sulla base di contratti esterni** (art. 1 comma 2 D.L. 127/2021);

**- ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali** (art. 1 comma 11 D.L. 127/2021);

**- ai soggetti che svolgono il Servizio civile nazionale; gli addetti alla manutenzione esterni, i fornitori, gli addetti alle macchinette del caffè etc..**

Sono fatti salvi i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti da una circolare del Ministero della salute.

**PERTANTO, oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio del Comune, tranne gli utenti, dovrà essere munito di *green pass*, acquisito con le modalità descritte prima.**

**Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, ai sensi art. 1 comma 6 D.L. 127/2021, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza di cui sopra non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.**

Inoltre, **l'accesso del personale dipendente ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi, è punito con la sanzione amministrativa** prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto- legge n. 19 del 2020, **stabilita in euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari.**

**Premesso quanto sopra, dal 15 ottobre** come previsto dal comma 5 art. 1 del medesimo Decreto, **dovranno partire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche**, prevedendo prioritariamente che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e sarà ciascun Responsabile per il proprio Settore di competenza il soggetto incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni con segnalazione all'Ufficio del personale per i soggetti sprovvisti di certificazione verde.

**Tanto premesso si invitano tutti i soggetti in indirizzo al rispetto della normativa in questione ed alla puntuale attuazione di quanto espressamente disposto dal Decreto Legge 21/09/2021 n. 127.**

**EVIDENZIATO e PRESO ATTO, delle LINEE GUIDA emanate in data di ieri, 12 ottobre 2021, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare, IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE di cui di seguito si riportano specifiche disposizioni ed al cui testo complessivo si rimanda:**

***- L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido, o che si rifiuti di esibirlo, l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.***

***- A seguito del controllo vengono comunicati il/i nominativo/i del personale al quale non è stato consentito l'accesso. Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.***

***In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale. Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il dirigente apicale o soggetti da questi delegato, deve disporre, con cadenza giornaliera, la verifica del possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l'app Verifica C19) in misura percentuale non inferiore al 20% di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.***

***- Per le sedi lavorative dove il controllo avviene all'ingresso, rimane in facoltà del datore di lavoro di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.***

***- Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:***

***a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.***

***b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l'accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura***

**sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).**

**Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi: a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Resta fermo che ciascuna amministrazione procederà all'applicazione della misura nelle forme e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento; b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il dirigente - o il personale da questo delegato - che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.**

**EVIDENZIATO ed attesa la necessità di dover delegare le funzioni ed individuare i soggetti responsabili,**

**si dispone quanto segue:**

**1. di attribuire al sottoscritto medesimo l'attività di verifica del green pass nei confronti dei Responsabili di Settore/Incaricati di funzioni dirigenziali nonché dei titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali;**

**2. di delegare a ciascun Responsabile di Settore/Incaricato di funzioni dirigenziali l'attività di verifica del green pass nei confronti dei propri dipendenti assegnati a ciascun Settore;**

**3. di delegare al Dott. Vincenzo La Malfa – Comandante della Polizia Municipale – l'attività di verifica del green pass negli Uffici del Comune sito in Piazza della Repubblica nei giorni di assenza del sottoscritto per l'espletamento della propria funzione presso altro Comune e per qualunque altra causa; ed in caso di assenza dello stesso, al Dott. Giuseppe Interlicchia – Responsabile del Settore Economico-Finanziario;**

**4. di demandare ai Responsabili del Settore Affari generali e del Settore Tecnico l'individuazione del personale cui far svolgere attività di portierato preposte al controllo all'ingresso per i visitatori esterni;**

**5. di stabilire al momento e, se del caso, in seguito procedere a precisazioni ed aggiustamenti, quanto segue in ordine alle modalità di controllo:**

**- verifica del possesso della certificazione mediante l'apposita applicazione "Verifica C19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea;**

- verifica, in alternativa, della certificazione cartacea del *green pass*;
  - verifica - eventuale - dell'identità dell'utente richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità;
  - verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati nell'app o nel documento cartaceo;
  - nel caso di verifica negativa riguardante dipendenti del Comune, l'incaricato (delegato o sostituto del delegato) intima al dipendente di non entrare negli Uffici del Comune e, nel caso di controllo a campione successivo, di uscire immediatamente e trasmette immediatamente la notizia dell'eventuale verifica negativa del *green pass* ai Responsabili individuati, affinché siano questi ad adottare i necessari provvedimenti necessari per l'avvio delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative o disciplinari del caso;
  - nel caso di verifica negativa riguardante soggetti non dipendenti dal Comune/visitatori esterni, l'incaricato ne impedisce l'accesso ai locali;
  - per lo svolgimento di tali attività non sono previste indennità o altro compenso;
- 8. di dare atto** che le disposizioni che precedono possono formare oggetto di specifiche e motivate modifiche per sopravvenute esigenze organizzative e/o necessità di apportare correzioni ed aggiustamenti;
- 9. di trasmettere a tutti i soggetti in indirizzo la presente Circolare con le modalità e le determinazioni operative;**
- 10. di provvedere altresì** alla pubblicazione della stessa all'**Albo pretorio on line**; nella **home page del sito istituzionale del Comune**; nel link **Amministrazione Trasparente - Sezione Disposizioni Generali**.

Valguarnera Caropepe, lì 13 ottobre 2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott. Andrea Varveri**

